

N. 5251-3422-3575-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore: **Benedetto Vincenzo NICOTRA**)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**MACIS, BATTELLO, ONORATO, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, LONGO, SALVATO, CORRENTI, GRECO, TOSSI BRUTTI (1286); ACONE, FABBRI, CASOLI, PIZZOL, FRANZA, GUIZZI, SCEVAROLI, CASSOLA, SIGNORI, AGNELLI ARDUINO, INNAMORATO, FORTE, MARNIGA, ZITO, BOZZELLO VEROLE, RICEVUTO, CUTRERA, GEROSA, MANCIA, FERRARA PIETRO, CALVI, MERAUVIGLIA, ACHILLI, GIUGNI, VELLA (1594)**

E SUL

### DISEGNO DI LEGGE

(1605)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**VASSALLI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(**FANFANI**)

COL MINISTRO DEL TESORO

(**AMATO**)

COL MINISTRO DELL'INTERNO

(**GAVA**)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(**MACCANICO**)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 15 novembre 1990 (Stampati nn. 1286, 1594 e 1605)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 novembre 1990*

Istituzione del giudice di pace

E SULLE

**PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACCHIA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE,  
CICONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, ORLANDI, RECCHIA,  
TRABACCHI, TURCO, VACCA***Presentata il 2 dicembre 1988*

Istituzione del giudice di pace

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VAIRO, NICOTRA, GARGANI***Presentata il 26 gennaio 1989*

Norme per l'istituzione del giudice di pace

*Presentata alla Presidenza il 14 marzo 1991*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 5251, approvata dal Senato e significativamente modificata dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente, costituisce uno dei provvedimenti più importanti tra quelli all'ordine del giorno nella « sessione » che la Camera dedica ai problemi della giustizia.

Non ci si trova infatti dinanzi, come purtroppo troppo spesso è accaduto, ad un provvedimento-tampone, adottato in

relazione a necessità contingenti e, talvolta, di breve respiro. Si tratta invece di una vera e propria riforma di struttura, destinata ad incidere significativamente e, auspicabilmente, in senso assai positivo tra cittadini e amministrazione della giustizia.

Obiettivo prioritario dei progetti di legge è infatti proprio quello, in un momento per molti versi particolarmente difficile, di avvicinare la giustizia al cittadino rendendo semplici e celeri le risolu-

zioni di quelle controversie che, sebbene definite « minori », costituiscono spesso nella vita quotidiana di ciascuno, la sola occasione di contatti con la cosiddetta « macchina giudiziaria » e, in definitiva, la cartina di tornasole della sua efficienza.

Del giudice di pace, in dottrina e nello stesso Parlamento, si discute da molti anni. I primi modelli facevano riferimento ad un giudice « forte », di designazione elettiva, con ampie competenze in materia tanto civile che penale. Tale opzione fu parzialmente abbandonata, tuttavia, già all'atto della presentazione del primo progetto di iniziativa governativa, effettuata al Senato il 1° settembre 1978. Tale progetto incentrava il proprio intervento riformatore sulla figura del conciliatore, della quale si proponeva una ridefinizione nei termini di un magistrato ordinario, di carriera, con competenze civili, ma di contenuto assai più ampio rispetto a quelle del conciliatore.

Il disegno di legge, assegnato alla Commissione giustizia del Senato, non venne mai esaminato, anche a causa dello scioglimento anticipato della legislatura.

Nel corso della ottava legislatura il disegno di legge governativo venne ripresentato al Senato il 28 novembre 1979 in un testo pressoché identico a quello del disegno di legge decaduto nella legislatura precedente, confermandosi così la scelta governativa di impostare la riforma sulla figura del conciliatore. Nel corso dell'esame presso il Senato, venne abbinata l'analoga iniziativa presentata dal gruppo comunista.

Il Senato pervenne all'approvazione del testo nella seduta d'Aula del 13 novembre 1981: il testo approvato risultava modificato rispetto alla iniziale previsione governativa nel senso di operare una scelta a favore di una nuova ed autonoma figura di giudice onorario, nominato da parte del Consiglio superiore della magistratura e con competenza limitata alla materia civile, con l'esclusione di qualsiasi competenza penale. Trasmesso alla Camera dei deputati, il testo è stato esaminato dalla Commissione giustizia in sede legislativa, senza

però giungere all'approvazione finale, a causa della anticipata fine della legislatura.

Nel corso della nona legislatura il progetto d'iniziativa parlamentare e quello di iniziativa governativa della precedente legislatura sono stati ripresentati al Senato, con alcune modifiche riguardanti soprattutto il disegno di legge governativo. I due testi, abbinati ad altri progetti intesi ad ampliare la competenza del pretore e quella del conciliatore, rimasero giacenti presso l'altro ramo del Parlamento fino alla fine della legislatura.

Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati al Parlamento quattro progetti di legge. Il primo, di iniziativa governativa, presentato al Senato il 17 febbraio 1989 (a.S. 1605); il secondo, di iniziativa dei deputati Vairo ed altri, presentato alla Camera il 26 gennaio 1989 (a.C. 3575); il terzo, di iniziativa dei senatori Acone ed altri, presentato al Senato il 9 febbraio 1989 (a.S. 1594); il quarto, di iniziativa dei senatori Macis ed altri, presentato al Senato il 4 agosto 1988 (a.S. 1286) e poi in identico testo alla Camera ad iniziativa dei deputati Fracchia ed altri in data 2 dicembre 1988 (a.C. 3422).

Elemento comune a tutte e quattro le proposte è l'individuazione di una nuova figura di giudice di pace attraverso la quale decongestionare i carichi di lavoro della magistratura togata, con una competenza « minore » sotto un profilo qualitativo (ma relevantissima sotto il profilo quantitativo) sia nel campo civile, sia in quello penale (la competenza in materia penale risultava peraltro esclusa nell'originario disegno di legge governativo).

Ulteriore elemento caratterizzante le proposte è l'eliminazione di qualsiasi meccanismo elettivo nel sistema di nomina del giudice di pace: un'ipotesi di un tale meccanismo, legato ad una figura « forte » di giudice di pace, prefigurata prevalentemente, in alcune sedi dottrinali, era comparsa peraltro in sede parlamentare in una delle proposte presentate al Senato nel corso della ottava legislatura (a.S. 962).

In estrema sintesi il testo approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 15 novembre 1990 recava, rispetto alla vigente disciplina relativa al giudice conciliatore, le seguenti, significative novità:

1) l'istituzione del giudice di pace in ogni capoluogo di mandamento esistente fino alla riforma recata dalla legge n. 30 del 1989, che ha istituito le preture circondariali sopprimendo, alquanto inopinatamente, le preture mandamentali;

2) un organico « fisso » di magistrati onorari, determinato in 4700 posti;

3) una retribuzione sotto forma di indennità per ciascuna delle udienze svolte e per ciascun provvedimento adottato (con una limitazione in ordine al numero massimo delle udienze da svolgersi);

4) la durata quadriennale dell'incarico e la sua rinnovabilità per una sola volta;

5) una competenza di natura civile e penale. Di quella penale, introdotta al Senato e non contemplata dall'originario disegno di legge governativo, si è ritenuto di affidare la determinazione ad un decreto legislativo per il quale è stata affidata una apposita delega al Governo. Quanto alla competenza civile, essa era stata conferita in via generale per le cause di valore fino a 5 milioni di lire e, in via speciale, per alcune significative materie tra cui « le controversie condominiali » senza limite di valore e quelle riguardanti la responsabilità civile derivante da circolazione stradale entro un limite di valore di trenta milioni;

6) un procedimento quanto più possibile semplificato ed agile, soprattutto con riguardo alla forma della domanda, ai poteri del giudice, ai contenuti della domanda medesima, alla trattazione della causa e, infine, alla emanazione della sentenza. Tanto le norme relative alla competenza quanto quelle relative al procedimento sono coordinate con quelle recate dalla legge n. 353 del 1990, che ha incisivamente modificato il rito processuale civile;

7) l'affidamento di una estesa funzione conciliativa in via non contenziosa;

8) dettagliate norme concernenti il regime del reclutamento e delle incompatibilità del nuovo magistrato onorario;

9) norme relative all'adeguamento delle strutture amministrative ed alle dotazioni di personale.

L'esame in sede referente presso la Commissione giustizia della Camera si è incentrato soprattutto sulle ultime due questioni, dando luogo ad un dibattito assai ampio ed approfondito.

In ordine alla questione del reclutamento e delle incompatibilità l'altro ramo del Parlamento aveva delineato il modello di un giudice a tempo pieno di età superiore ai cinquant'anni, munito di laurea in giurisprudenza, che avesse cessato ogni ulteriore attività professionale. Corollario necessario di tale ipotesi legislativa risultava l'assoluta esclusione dalle funzioni di giudice di pace di coloro che continuano ad esercitare la professione di avvocato o procuratore, a differenza di quanto avviene oggi in relazione alle funzioni di giudice conciliatore. Il principale pregio di un magistrato reclutato in maniera siffatta sarebbe stato, a giudizio dei propugnatori di tale soluzione, una adeguata garanzia di indipendenza e di imparzialità.

Rispetto a questa soluzione è stato tuttavia obiettato che requisito indispensabile della nuova figura di giudice di pace, considerata l'ampiezza delle competenze ad esso affidate, deve essere in primo luogo una adeguata professionalità tecnico-giuridica. Tale professionalità potrebbe essere difficilmente assicurata da soggetti che, a ben vedere, potrebbero essere reclutati soltanto tra pensionati provenienti da amministrazioni pubbliche ovvero addirittura tra disoccupati « d'annata ». È alquanto illusorio, infatti, ritenere che una persona di cinquant'anni che esercita con successo una determinata attività professionale, come ad esempio quella di avvocato, decida di abbandonare quest'ultima al solo scopo di eserci-

tare, per non più di otto anni al massimo, le funzioni di giudice di pace. È probabile dunque che un limite di età di cinquant'anni tenderebbe in realtà a spostarsi nei fatti ancor più verso l'alto e che soprattutto il divieto dell'esercizio di ulteriori attività professionali farebbe sì che l'accesso alle funzioni sarebbe in realtà limitato, come si è detto, a pensionati statali ormai demotivati e spesso privi di adeguate competenze tecniche. Non costituirebbe certo, infatti, una sufficiente garanzia il possesso di una laurea in giurisprudenza conseguita molti anni prima.

La fondatezza delle argomentazioni fin qui esposte risulta ancor più evidente alla luce dell'esiguità dell'indennità prevista per l'esercizio delle funzioni di giudice di pace.

Considerato il carattere onorario delle loro funzioni, infatti, l'altro ramo del Parlamento aveva ritenuto di attribuire ai nuovi magistrati delle indennità di contenuto quasi simbolico in relazione a ciascuna udienza svolta ed a ciascun provvedimento emanato. Nel testo del Senato, approvato altresì dalla Commissione giustizia della Camera, tali indennità sono fissate nella misura di lire quarantamila per ogni giorno di udienza civile, con un limite massimo di dieci udienze; di lire cinquantamila per ogni sentenza o per ogni verbale di conciliazione in materia civile; di lire ottantamila per ogni giorno di udienza penale, con un limite massimo di dieci udienze.

L'esiguità di tali cifre è del tutto evidente. Essa è tale da non costituire in alcun modo un incentivo per l'accesso alle funzioni di giudice di pace. Anzi, come è stato rilevato nel corso del dibattito, una indennità così esigua è addirittura tale da sottrarre prestigio alla carica.

Tali considerazioni rafforzano ulteriormente la tesi secondo la quale il modello di reclutamento e di trattamento economico-giuridico prefigurato dal Senato non è tale da assicurare il reperimento di personale idoneo, per competenza tecnico-professionale, ad esercitare le funzioni di giudice di pace.

Una delle soluzioni possibili per assicurare il reclutamento di personale idoneo alle funzioni, facendo salvo il modello di giudice professionale prefigurato dal Senato, sarebbe stata quella di incrementare significativamente la misura dell'indennità prevista per l'esercizio delle funzioni.

Tale era la tesi alla quale erano ispirati gli emendamenti presentati in Commissione dal gruppo comunista-PDS, che incidevano appunto, per la maggior parte, sulla misura dell'indennità. Tuttavia, al di là delle riserve che pure sono state sollevate circa i rischi di costituire un ruolo professionale che avrebbe potuto, in un futuro non lontano, rappresentare l'anticamera di un reclutamento straordinario in magistratura realizzato in modo surrettizio, il Governo ha manifestato la propria assoluta contrarietà ad incrementare gli oneri finanziari recati dal provvedimento, già significativamente ampliati nel testo approvato dal Senato rispetto al disegno di legge originariamente presentato dal Governo.

La soluzione adottata dalla Commissione è stata dunque quella di eliminare il divieto dell'esercizio contemporaneo di altra attività professionale, abbassando contestualmente da cinquanta a trentacinque anni il limite minimo per l'accesso alla nomina. Si è ritenuto infatti da un lato che solo la categoria professionale degli avvocati e dei procuratori sia in grado di assicurare quella competenza tecnico-giuridica che è da tutti considerata condizione essenziale per la buona riuscita del nuovo istituto; dall'altro che un limite minimo di età di cinquant'anni risultasse decisamente eccessivo.

Nell'intento di evitare i rischi di possibili commistioni di interessi tra attività professionale degli avvocati e funzioni di giudice di pace, rispondendo tra l'altro in modo efficace ai rilievi formulati in tal senso dai deputati dei gruppi dell'opposizione, si è stabilita l'incompatibilità rispetto alla nomina a giudice di pace per gli avvocati che esercitano la loro professione nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede l'ufficio. Il relatore, peral-

tro, avrebbe ritenuto sufficiente che la suddetta incompatibilità fosse stata limitata all'esercizio della professione nell'ambito del circondario. Tale previsione rappresenta senz'altro una garanzia idonea ad evitare che in casi affini o addirittura in altre fasi del medesimo processo l'avvocato si trovi ad essere parte e giudice nello stesso tempo.

In materia di incompatibilità, un'altra significativa modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente riguarda coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente la data della nomina.

Tale norma ha un chiaro intento di moralizzazione e mira ad evitare che ad assumere le funzioni di giudice di pace vengano chiamati a far parte funzionari di partito o comunque esponenti politici.

L'altra questione di notevole rilievo in relazione alla quale la Commissione ha ritenuto di modificare in parte il testo approvato dal Senato è quella della cancelleria del giudice di pace e del personale ausiliario che ad essa risulta assegnato.

Quanto al personale di cancelleria, l'organico è stato nuovamente fissato in 7.212 unità, rispetto alle 7.300 previste dal testo del Senato. Per tale personale è stata prevista una articolazione lungo un numero più vasto di qualifiche funzionali, giungendo a prevedere anche un aumento di organico di 12 unità per la prima qualifica dirigenziale. Tale aumento si rende necessario in relazione alla direzione degli uffici di cancelleria del giudice di pace dei centri urbani di più vaste dimensioni.

Altrettanto significativo è stato l'intervento legislativo relativo alla situazione dei messi di conciliazione. Come è noto, allo stato attuale, le funzioni di messi di conciliazione vengono esercitate da soggetti che si trovano in situazioni giuridiche diverse quanto alla natura del rapporto di lavoro con gli enti dai quali

dipendono. Mentre infatti taluni di essi risultano alle dipendenze dello Stato, alternativamente con un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, altri sono alle dipendenze dei comuni, in qualità di messi comunali ovvero di messi di conciliazione assunti a tempo determinato e retribuiti in base al numero delle notifiche effettuate.

Dovendo operare una riforma complessiva dell'istituto del giudice conciliatore, è apparso opportuno modificare in profondità l'assetto giuridico e retributivo del personale ausiliario degli uffici del giudice di pace, nella convinzione che solo una riforma siffatta sia in grado di garantire un adeguato livello di funzionalità al nuovo istituto. Si è pertanto previsto un potenziamento degli organici degli ufficiali giudiziari, con l'immissione in ruolo in via prioritaria di coloro che già esercitano le funzioni di messi di conciliazione nonché l'assunzione in via definitiva, da parte dei comuni, dei messi di conciliazione attualmente in servizio in base ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. Al Governo è stato affidato peraltro il compito di rimodulare la dotazione finanziaria del provvedimento in relazione alle modifiche apportate dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente.

Onorevoli Colleghi! Nel raccomandare conclusivamente l'approvazione del progetto di legge, mi preme ribadire soprattutto l'importanza e la significatività delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione giustizia, che tendono essenzialmente, con pragmatismo e senza illusorie fughe nell'utopia, a conferire efficienza e funzionalità ai nuovi uffici giudiziari, facendo sì che l'istituzione del giudice di pace possa rappresentare un effettivo salto di qualità nell'amministrazione della giustizia e non una delle tante riforme delle quali, dopo pochi anni, si è costretti a pentirsi.

Benedetto Vincenzo NICOTRA, *Relatore.*

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI,  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

**PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di legge n. 5251 ed alle abbinate proposte di legge nn. 3422 e 3575 nei limiti in cui con la prima non contrastino.

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

**PARERE FAVOREVOLE**

sul nuovo testo della proposta di legge n. 5251 con l'osservazione che dovrebbero essere più puntualmente identificati gli oneri che il provvedimento determina a carico dei comuni;

**PARERE FAVOREVOLE**

entro gli stessi limiti, sulle proposte di legge n. 3575 e 3422.

---

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

**PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di legge n. 5251 e sulle abbinate proposte, nei limiti in cui con essa non contrastino.

---

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5251  
APPROVATA DAL SENATO

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

ART. 1.

*(Istituzione e funzioni del giudice di pace).*

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

*(Sede degli uffici del giudice di pace).*

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace, con riferimento alla loro situazione territoriale ovvero a motivi di opportunità, possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione compless-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

ART. 1.

*(Istituzione e funzioni del giudice di pace).*

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

ART. 2.

*(Sede degli uffici del giudice di pace).*

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è de-



siva risultante dall'accorpamento non superi le cinquantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

## ART. 3.

*(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace).*

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina.

## ART. 4.

*(Nomina nell'ufficio).*

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposte formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle va-

signato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

## ART. 3.

*(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace).*

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

## ART. 4.

*(Nomina nell'ufficio).*

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata congiuntamente dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni

canze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competenti. Il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori in seduta congiunta formulano le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 5.

(*Requisiti per la nomina e titoli preferenziali*).

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

6. *Identico.*

ART. 5.

(*Requisiti per la nomina e titoli preferenziali*).

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) identica;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipendente.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

4. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 2 e 3, sono

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) avere età non inferiore a 35 e non superiore a 71 anni;

f) identica;

g) identica;

**soppressa.**

2. *Identico.*

3. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica.

4. *Identico.*

prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 6.

*(Corsi per i giudici di pace).*

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire

**Soppresso.**

ART. 6.

*(Corsi per i giudici di pace).*

*Identico.*

800.000.000, di cui lire 300.000.000 per spese di personale e lire 500.000.000 per acquisto di beni e servizi.

ART. 7.

*(Durata dell'ufficio).*

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

ART. 8.

*(Incompatibilità).*

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, componente dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali, e loro sezioni;

b) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

ART. 7.

*(Durata dell'ufficio).*

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. *Identico.*

ART. 8.

*(Incompatibilità).*

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente la data della nomina.

2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense.

## ART. 9.

*(Decadenza e dispensa).*

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I giudici di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

## ART. 10.

*(Doveri e controlli disciplinari).*

1. Il giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, senza possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo di residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti dei giudici di pace gli stessi poteri che esercita nei confronti dei magistrati ordinari.

## ART. 11.

*(Indennità spettanti al giudice di pace).*

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che defi-

## ART. 9.

*(Decadenza e dispensa).*

1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. *Identico.*

## ART. 10.

*(Doveri e controlli disciplinari).*

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.

2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

## ART. 11.

*(Indennità spettanti al giudice di pace).*

1. *Identico.*

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

## ART. 12.

*(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario).*

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII, VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.300 unità di cui:

1.000	VIII livello;
1.800	VI livello;
1.000	V livello;
2.000	IV livello;
1.500	III livello.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene

mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. *Identico.*

## ART. 12.

*(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario).*

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nelle qualifiche funzionali I dirigenziale, IX, VIII, VI, V, IV e III e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.212 unità di cui:

12	I	qualifica dirigenziale;
100	IX	livello;
1.000	VIII	livello;
1.780	VI	livello;
955	V	livello;
1.910	IV	livello;
1.455	III	livello.

3. Le funzioni di ausiliari del giudice di pace sono esercitate dai messi di con-

aumentato complessivamente di n. 1.700 unità di cui:

- 300 VII livello;
- 600 VI livello;
- 800 V livello.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 13.

(Notificazione degli atti).

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

conciliazione comunque in servizio alla data del 1° ottobre 1990, ai quali vengono attribuite le funzioni di ufficiali giudiziari del giudice di pace.

4. È fatto obbligo ai comuni di confermare in servizio e di inquadrare in un apposito ruolo organico i messi di conciliazione non dipendenti comunali.

5. *Identico.*

6. Alla copertura dei posti in organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 1° ottobre 1990, che continuerà ad esercitare le proprie rispettive funzioni presso gli uffici del giudice di pace, con inquadramento automatico nei relativi livelli e profili del personale del Ministero di grazia e giustizia. Il requisito richiesto ai cancellieri è il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale. Le modalità relative alla immissione in ruolo saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

ART. 13.

(Notificazione degli atti).

1. *Identico.*



2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere notificato, ovvero dalla parte direttamente mediante l'invio di raccomandata espresso con avviso di ricevimento.

3. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

ART. 14.

*(Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace).*

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'onere annuo derivante dalla norma di cui al comma 1 è valutato in lire 26.970.000.000, e quello derivante dalla norma di cui al comma 2 in lire 28.215.000.000.

ART. 15.

*(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).*

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consi-

**Soppresso.**

**Soppresso.**

ART. 14.

*(Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace).*

*Identico.*

ART. 15.

*(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).*

*Identico.*

glio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

## ART. 16.

(Sorveglianza).

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

## CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO  
CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

## ART. 17.

(Competenza del giudice di pace).

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (Competenza del giudice di pace). — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria.

## ART. 16.

(Sorveglianza).

*Identico.*

## CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO  
CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

## ART. 17.

(Competenza del giudice di pace).

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (Competenza del giudice di pace). — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni.

Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pre-

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

ART. 18.

(Competenza del pretore).

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace ».

ART. 19.

(Connessione).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

« Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di

tore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*.

ART. 18.

(Competenza del pretore).

*Identico.*

ART. 19.

(Connessione).

*Identico.*

cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del terzo comma, sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale ».

## ART. 20.

(*Patrocinio*).

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — (*Patrocinio*). — Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo ».

## ART. 21.

(*Giudizio secondo equità*).

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire un milione ».

## ART. 20.

(*Patrocinio*).

*Identico.*

## ART. 21.

(*Giudizio secondo equità*).

*Identico.*

## ART. 22.

*(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).*

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: « Titolo II. — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE » è sostituita dalla seguente: « Titolo II. — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE ».

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 311. — *(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).* — Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili ».

## ART. 23.

*(Poteri istruttori del giudice).*

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 312. — *(Poteri istruttori del giudice).* — Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità ».

## ART. 24.

*(Querela di falso).*

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — *(Querela di falso).* — Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il docu-

## ART. 22.

*(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).*

*Identico.*

## ART. 23.

*(Poteri istruttori del giudice).*

*Identico.*

## ART. 24.

*(Querela di falso).*

*Identico.*

mento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma ».

## ART. 25.

*(Forma della domanda).*

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: « CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE » è sostituita dalla seguente: « CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE ».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *(Forma della domanda).* — Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

## ART. 26.

*(Rappresentanza davanti al giudice di pace).*

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *(Rappresentanza davanti al giudice di pace).* — Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare ».

## ART. 25.

*(Forma della domanda).*

*Identico.*

## ART. 26.

*(Rappresentanza davanti al giudice di pace).*

*Identico.*

## ART. 27.

(Contenuto della domanda).

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — (Contenuto della domanda). — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva ».

## ART. 28.

(Costituzione delle parti).

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (Costituzione delle parti). — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».

## ART. 29.

(Trattazione della causa).

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (Trattazione della causa). — Nella prima udienza il giudice di pace

## ART. 27.

(Contenuto della domanda).

Identico.

## ART. 28.

(Costituzione delle parti).

Identico.

## ART. 29.

(Trattazione della causa).

Identico.

interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio ».

ART. 30.

(Decisione).

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — (Decisione). — Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

ART. 31.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (Conciliazione in sede non contenziosa). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ul-

ART. 30.

(Decisione).

Identico.

ART. 31.

(Conciliazione in sede non contenziosa).

Identico.



timo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

ART. 32.

*(Termini per le impugnazioni).*

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello ».

ART. 33.

*(Impugnazione).*

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità ».

ART. 34.

*(Giudice dell'appello).*

1. All'articolo 341 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

ART. 32.

*(Termini per le impugnazioni).*

*Identico.*

ART. 33.

*(Impugnazione).*

*Identico.*

ART. 34.

*(Giudice dell'appello).*

*Identico.*

## CAPO III

COMPETENZA E PROCEDIMENTO  
PENALE DEL GIUDICE DI PACE

## ART. 35.

*(Delega al Governo in materia penale).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.

## ART. 36.

*(Competenza in materia penale del giudice di pace).*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano puniti con la pena dell'arresto o con quella della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, ovvero con la pena dell'ammenda, sola o congiunta con quella dell'arresto;

b) siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative;

c) non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale.

## ART. 37.

*(Procedimento penale innanzi al giudice di pace).*

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano le norme del codice di procedura penale relative al procedimento davanti al pretore.

## CAPO III

COMPETENZA E PROCEDIMENTO  
PENALE DEL GIUDICE DI PACE

## ART. 35.

*(Delega al Governo in materia penale).*

*Identico.*

## ART. 36.

*(Competenza in materia penale del giudice di pace).*

*Identico.*

## ART. 37.

*(Procedimento penale innanzi al giudice di pace).*

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano le norme del codice di procedura penale relative al procedimento davanti al pretore, con le

2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non si applicano gli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Per i casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale, e in luogo dell'incidente probatorio, provvede direttamente il pubblico ministero, osservate le garanzie del contraddittorio.

3. A seguito del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, il pubblico ministero e l'imputato possono presentare richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato; in tal caso il giudice di pace provvede con sentenza prima del dibattimento.

4. Le norme delegate prevedono forme semplificate per il dibattimento. Le funzioni del pubblico ministero in udienza sono esercitate, su delega del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini ovvero, in mancanza, da un avvocato, un procuratore o un notaio residente nel circondario. Il procuratore della Repubblica può sempre riservare a sé l'esercizio di tali funzioni.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi alla corte d'appello.

6. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è affidata al pubblico ministero istituito presso la pretura, salva la competenza del giudice di pace come giudice dell'esecuzione.

## ART. 38.

*(Entrata in vigore del decreto legislativo).*

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1994.

modificazioni e integrazioni rese necessarie dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le norme delegate prevedono forme semplificate per il dibattimento.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi al tribunale.

6. *Identico.*

## ART. 38.

*(Entrata in vigore del decreto legislativo).*

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1993.

## CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO,  
TRANSITORIE E FINALI

## ART. 39.

(*Coordinamento*).

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « conciliatore », « giudice conciliatore » e « vice conciliatore » ovvero « ufficio di conciliazione », queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni « giudice di pace » e « ufficio del giudice di pace ».

## ART. 40.

(*Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta*).

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta provvedono, rispettivamente, il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

## ART. 41.

(*Conoscenza delle lingue italiana e tedesca*).

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

## CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO,  
TRANSITORIE E FINALI

## ART. 39.

(*Coordinamento*).

*Identico.*

## ART. 40.

(*Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta*).

*Identico.*

## ART. 41.

(*Conoscenza delle lingue italiana e tedesca*).

*Identico.*

## ART. 42.

(Norme di coordinamento e di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

## ART. 43.

(Cause pendenti).

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

## ART. 44.

(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori).

1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

## ART. 45.

(Dei giudici).

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;

## ART. 42.

(Norme di coordinamento e di attuazione).

*Identico.*

## ART. 43.

(Cause pendenti).

*Identico.*

## ART. 44.

(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori).

*Identico.*

## ART. 45.

(Dei giudici).

*Identico.*

- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza ».

## ART. 46.

(Regime fiscale).

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di un milione di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio; le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di un milione di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57.

## ART. 47.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

## ART. 46.

(Regime fiscale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di un milione di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.

## ART. 47.

(Abrogazioni).

*Identico.*

## ART. 48.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Istituzione del giudice di pace ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 49.

(Efficacia delle norme).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1; 3, commi 2 e 3; 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 5; da 7 a 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47, hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1992.

## ART. 48.

(Copertura finanziaria).

*Identico.*

## ART. 49.

(Efficacia delle norme).

*Identico.*

## PROPOSTE DI LEGGE

N. 3422

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Istituzione del giudice di pace).*

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario con le funzioni e le competenze di cui alla presente legge.

## ART. 2.

*(Funzioni del giudice di pace).*

1. Il giudice di pace esercita giurisdizione in materia penale, e in materia civile con funzione conciliativa e in sede contenziosa secondo il diritto e l'equità.

## ART. 3.

*(Sede degli uffici del giudice di pace).*

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in ogni capoluogo di mandamento determinato dalla tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio giudiziario possono essere istituite sedi distaccate dall'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più delle circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

## ART. 4.

*(Requisiti per la nomina).*

1. Possono essere nominati giudici di pace i cittadini residenti nell'ambito del mandamento in cui devono esercitare le

funzioni i quali non esercitano più alcuna attività lavorativa dipendente o autonoma.

2. La scelta deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per spirito di indipendenza, per il prestigio acquisito, e per l'esperienza culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono titolo di preferenza l'aver svolto funzioni di magistrato anche onorario, l'aver esercitato la professione di avvocato, l'essere stati funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, e della pubblica amministrazione o docenti di materie giuridiche ovvero l'aver assolto ad incarichi rappresentativi o di controllo e di gestione nelle istituzioni pubbliche.

## ART. 5.

*(Incompatibilità).*

1. La funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di componente dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali e loro servizi, delle Commissioni tributarie ovvero di esperto di altri organi giurisdizionali.

## ART. 6.

*(Doveri).*

1. Il giudice di pace è tenuto nell'esercizio delle sue funzioni alla rigorosa osservanza delle norme di comportamento previste per i magistrati ordinari.

## ART. 7.

*(Decadenza e dispensa).*

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.



2. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

ART. 8.

*(Revoca dell'ufficio).*

1. Il giudice di pace può essere revocato dall'ufficio:

a) per grave negligenza nell'esercizio delle funzioni;

b) per grave o reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 6;

c) nel caso in cui sia imputato, o riporti condanna, per un delitto non colposo che comporta la possibilità di applicazione di una pena detentiva.

ART. 9.

*(Nomina e durata dell'ufficio).*

1. La nomina dei giudici di pace è fatta dal Consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadono i relativi mandamenti.

2. I giudici di pace durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta per eguale periodo.

3. Il provvedimento è pubblicato nel bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 10.

*(Natura e compenso).*

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. Nell'esercizio della funzione conciliativa e contenziosa civile è corrisposto un compenso di lire trentamila per ciascuna udienza e per non più di dieci udienze al mese. Inoltre è corrisposto un compenso di lire cinquantamila per ogni verbale di conciliazione e per ogni sentenza che definisce il processo.

3. Per ciascuna udienza penale è corrisposto un compenso di lire cinquantamila per non più di dodici udienze al mese.

4. L'ammontare dei compensi di cui ai commi precedenti viene rideterminato ogni tre anni con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 11.

*(Composizione del Consiglio giudiziario integrato).*

1. Il Consiglio giudiziario quando tratta le questioni relative al giudice di pace è integrato da otto componenti di cui cinque effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato e segreto tra avvocati con almeno cinque anni di esercizio della professione e professori universitari di materie giuridiche.

2. Gli eletti restano in carica quattro anni.

3. Gli eletti che per giustificato motivo cessano dall'incarico sono sostituiti dai supplenti. Se non possono essere sostituiti dai supplenti il Consiglio regionale procede all'elezione suppletiva.

4. Le delibere di nomina, dispensa, decadenza e revoca sono adottate dal Consiglio giudiziario integrato, a maggioranza assoluta dei componenti, e sono pubblicate nel Bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

5. Le sedute del Consiglio giudiziario integrato sono pubbliche e non sono valide se ad esse non partecipa la maggioranza dei componenti.

ART. 12.

*(Attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura).*

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Svolge funzioni di indirizzo ai Consigli giudiziari per i compiti loro attribuiti

sulle materie riguardanti i giudici di pace e formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per l'organizzazione dei servizi relativi.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge ».

## CAPO II

### FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE

#### ART. 13.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione).*

1. Prima di adire il giudice competente si deve esperire il tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace nelle controversie relative a:

a) risarcimento del danno prodotto a persone dalla circolazione stradale nonché del danno a cose di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

b) rapporti in materia di locazioni di immobili urbani;

c) risarcimento del danno o risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa venduta;

d) adempimento delle prestazioni dovute in forza di contratti di somministrazione da imprese o enti esercenti pubblici servizi.

#### ART. 14.

*(Procedimento conciliativo).*

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente deve promuovere il tentativo di conciliazione indipendentemente dal valore della causa, davanti al giudice di pace competente per territorio secondo le regole ordinarie previste dalla sezione III, capo I, titolo I del libro

primo, e nelle forme previste dall'articolo 319, del codice di procedura civile.

2. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta il giudice di pace fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione e convoca le parti con avviso comunicato alla cancelleria non meno di quindici giorni prima dell'udienza.

#### ART. 15.

*(Tentativo di conciliazione).*

1. Nell'udienza fissata il giudice interroga liberamente le parti. Ciascuna di esse precisa le domande che intende proporre e i mezzi istruttori di cui intende avvalersi in sede contenziosa. Il giudice di pace espone i punti sottoposti al giudizio, i rispettivi oneri istruttori, le conseguenze delle possibili decisioni e infine prospetta i termini dell'eventuale conciliazione.

2. Il giudice, quando lo ritenga utile ai fini della conciliazione, ordina l'acquisizione di sommarie informazioni e delle notizie raccolte dall'autorità amministrativa e di polizia; nomina il consulente tecnico per lo svolgimento delle indagini necessarie e, perché, se opportuno, lo assista nel corso dell'udienza.

3. Le parti quando ritengono di dover addivenire alla conciliazione possono chiedere che sui punti sui quali permangono divergenze il giudice di pace si pronunci come arbitro. In tal caso la decisione del giudice di pace, succintamente motivata, è allegata al verbale di conciliazione.

#### ART. 16.

*(Mancata comparizione di una delle parti).*

1. Quando la parte regolarmente convocata non compare all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, senza giustificato motivo, l'altra può chiedere che venga fissata una nuova udienza e che il giudice frattanto disponga gli accertamenti istruttori che ritenga utili

dandone comunicazione alla parte non comparsa e informandola del rinvio.

## ART. 17.

*(Effetti del mancato esperimento del tentativo di conciliazione).*

1. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione rende inammissibile la domanda principale davanti al giudice competente in sede contenziosa.

2. Del pari inammissibile è la domanda riconvenzionale non indicata all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.

3. Il comportamento delle parti nel procedimento per il tentativo di conciliazione è liberamente valutabile dal giudice competente in sede contenziosa.

## ART. 18.

*(Inammissibilità di domande nuove).*

1. Davanti al giudice competente in sede contenziosa non possono proporsi domande nuove o diverse da quelle indicate nel tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace, e se proposte devono essere rigettate d'ufficio. Parimenti sono inammissibili i mezzi di prova non espressamente indicati in sede conciliativa.

## ART. 19.

*(Liquidazione degli interessi e dei danni conseguenti la mancata conciliazione).*

1. Nelle cause per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione il giudice quando pronuncia sentenza al pagamento di somme di denaro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal creditore in conseguenza del comportamento mantenuto dall'altra parte in occasione del tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace. Le somme vengono liquidate dal giorno della maturazione del diritto.

## ART. 20.

*(Esito del tentativo di conciliazione).*

1. Se la conciliazione riesce si forma il relativo processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.

2. Quando il tentativo di conciliazione non riesce, gli atti del relativo procedimento possono essere utilizzati liberamente davanti al giudice competente in sede contenziosa, il quale provvede ad acquisire d'ufficio il fascicolo del giudice di pace.

## ART. 21.

*(Rappresentanza e patrocinio. Rinvio).*

1. Per la rappresentanza e il patrocinio delle parti si applicano le norme per il giudizio contenzioso davanti al giudice di pace.

## ART. 22.

*(Funzione conciliativa generale).*

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 13, quando la controversia riguarda diritti disponibili, le parti, prima di adire il pretore o il tribunale competenti, possono convenire di rivolgersi al giudice di pace perché esperisca il tentativo di conciliazione. In tal caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli precedenti.

## CAPO III

MODIFICHE AL CODICE  
DI PROCEDURA CIVILE

## ART. 23.

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Competenza del giudice di pace).* — Il giudice di pace è competente

per le cause di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ad eccezione di quelle in materia finanziaria;

2) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di edifici di civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calorie, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3) per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi condominiali;

4) per le cause in materia di luci e vedute;

5) per le cause relative ad apposizioni di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno a cose prodotte a causa della circolazione stradale di valore non superiore a lire cinquanta milioni ».

#### ART. 24.

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Competenza del pretore*). — Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, le denunce di nuove opere e di danno temuto;

2) per i provvedimenti d'urgenza previsti nell'articolo 700 salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;

3) per le cause in materia di locazioni;

4) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto;

5) per le controversie in materia di lavoro ai sensi dell'articolo 409 ».

#### ART. 25.

1. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause che egli decide secondo equità. Negli altri casi si applicano le disposizioni del comma seguente ».

#### ART. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo diritto, ad eccezione delle cause di cui al primo comma dell'articolo 7 che decide secondo equità conformemente ai principi del diritto ».

#### ART. 27.

1. La rubrica del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace ».

2. La rubrica del capo I del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore ».

3. La rubrica del capo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace ».

## ART. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è abrogato.

2. Negli articoli 311 e 312 dello stesso codice sono rispettivamente soppresse le parole: « e ai conciliatori » e « e al conciliatore ».

3. Negli articoli 313, terzo comma, 316, 317, primo comma, 318 sono soppresse le parole: « o il conciliatore »; nello stesso articolo 317, secondo comma sono soppresse le parole: « e al conciliatore ».

## ART. 29.

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Forme e contenuto della domanda*). — Davanti al giudice di pace la domanda si propone con ricorso. Si può anche proporre verbalmente e in tal caso il giudice di pace redige il processo verbale.

Nel ricorso, comunque proposto, devono essere indicati il giudice e le parti, l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e i mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e in particolare i documenti che si offrono in comunicazione ».

## ART. 30.

1. Dopo l'articolo 319 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 319-bis. — (*Decreto di fissazione dell'udienza*). — Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o della redazione del processo verbale, il giudice di pace fissa l'udienza di trattazione.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, devono essere notificati al convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, e non meno di quaranta giorni prima, se la notificazione debba farsi all'estero ».

## ART. 31.

1. Dopo l'articolo 319-bis del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 319-ter. — (*Costituzione delle parti*). — L'attore si costituisce depositando in cancelleria l'atto introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza con la relazione della notificazione oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Il convenuto può costituirsi con deposito di memoria difensiva o direttamente davanti al giudice in udienza. All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Le parti che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziale debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».

## ART. 32.

1. Dopo l'articolo 319-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 319-quater. — (*Rappresentanza davanti al giudice di pace*). — Salvo quanto disposto per la difesa nel giudizio, davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da un parente o da un affine convivente munito di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato ovvero con dichiarazione resa davanti al giudice.

Il giudice di pace può sempre ordinare la comparizione personale delle parti ».

## ART. 33.

1. Dopo l'articolo 319-quater del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 319-quinquies. — (*Chiamata in causa di terzi e intervento volontario*). — Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e

107, il giudice di pace fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento nonché l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 313-bis.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105, ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nell'articolo 319-ter ».

#### ART. 34.

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 320. — (*Tentativo di conciliazione e istruzione della causa*). — Nella prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. La comparizione del rappresentante di cui all'articolo 319-*quater* equivale a quella della parte salvo che il giudice ordini la comparizione personale.

Dell'avvenuta conciliazione viene redatto apposito verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.

Quando la conciliazione non sia riuscita, il giudice, se la causa non è matura per la decisione ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritenga rilevanti e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono raccolte nella stessa udienza e qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal giudice, risponde ai quesiti con dichiarazioni integralmente raccolte a verbale alla stessa udienza o, quando sia necessario, ad altra immediatamente successiva.

Esaurita l'assunzione delle prove il giudice può disporre, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio quando l'assunzione risulta necessaria a seguito delle prove già raccolte ».

#### ART. 35.

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Pronuncia della sentenza*). — Conclusa l'istruzione della causa, il giudice di pace invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale nella stessa udienza, indicando loro le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione. Pronuncia quindi sentenza mediante lettura del dispositivo.

Insieme al dispositivo il giudice redige la motivazione della sentenza della quale dà immediata lettura in udienza, depositandola quindi in cancelleria. Se la natura particolarmente complessa della causa lo richiede, la motivazione può essere depositata non oltre il quinto giorno dalla lettura del dispositivo. Il cancelliere ne dà immediato avviso alle parti ».

#### ART. 36.

1. Dopo l'articolo 322 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 322-bis. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze del giudice di pace sono provvisoriamente esecutive ».

#### ART. 37.

1. L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 339. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

Sono inappellabili le sentenze che il giudice ha pronunciato secondo equità ».

## ART. 38.

1. Il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 645. — (*Opposizione*). — L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto con atto di citazione o con ricorso nel caso di giudizio davanti al giudice di pace o al pretore in funzione di giudice del lavoro, notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638.

Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'apparizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto ».

## CAPO IV

## COMPETENZA IN MATERIA PENALE

## ART. 39.

(*Competenza del giudice di pace*).

1. Appartiene al giudice di pace la cognizione delle contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale ad eccezione di quelle di cui agli articoli 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 662, 663, 663-bis, 678, 679, 682, 683, 684, 685, 696, 697, 698, 699, 702, 703, 728, 730, 733 e 734.

2. Appartiene altresì al giudice di pace la cognizione dei reati previsti dal titolo V del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in materia di assegno bancario, e delle contravvenzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante il codice della strada, nonché dei reati previsti dagli articoli 111, 112, 113, 114 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dal titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal capo

V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, dal capo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, dal capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, dal titolo XVIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dagli articoli 53, 139, 175, 195, 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, dall'articolo 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di tutela dei diritti dei lavoratori.

3. Appartiene infine alla competenza del giudice di pace la cognizione dei delitti di cui agli articoli 581, 588, comma primo, 636, comma primo, 637, 638 e 639 del codice penale.

## ART. 40.

(*Norme applicabili al procedimento davanti al giudice di pace*).

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto nel presente titolo, si osservano le norme relative al procedimento davanti al pretore.

## ART. 41.

(*Pubblico ministero presso il giudice di pace*).

1. L'azione penale per i reati di competenza del giudice di pace è esercitata dall'organo che esercita il pubblico ministero presso il pretore nel cui mandamento ricade l'ufficio del giudice di pace.

2. Le funzioni del pubblico ministero in udienza sono esercitate da un ufficiale

di polizia giudiziaria delegato dal titolare dell'ufficio del pubblico ministero. Non possono essere delegati gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'ufficio che ha svolto le indagini.

## ART. 42.

*(Giudizio davanti al giudice di pace).*

1. Il giudizio davanti al giudice di pace è richiesto dal pubblico ministero con decreto di citazione.

## ART. 43.

*(Direzione del dibattimento).*

1. Il giudice di pace dopo aver trattato e deciso le questioni preliminari procede all'interrogatorio dell'imputato, dispone anche d'ufficio le prove che consideri decisive ai fini della pronuncia, interroga i testimoni, i periti e i consulenti tecnici.

2. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande a mezzo del giudice.

3. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e per ultimo il difensore dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. Dopo la discussione il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

## ART. 44.

*(Decisione).*

1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura della discussione.

2. Il giudice di pace dà lettura del dispositivo della sentenza ed enuncia sinteticamente i motivi della decisione.

3. La lettura equivale a ogni effetto a pubblicazione della sentenza.

## ART. 45.

*(Appellabilità delle sentenze del giudice di pace).*

1. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili nei casi, alle condizioni e nei termini previsti per le sentenze del pretore.

2. Competente per il giudizio d'appello è il tribunale nel cui circondario ricade l'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

## ART. 46.

*(Numero dei giudici di pace).*

1. Il numero dei giudici di pace assegnati a ciascun mandamento verrà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sentiti i Consigli giudiziari.

2. Nella determinazione del numero dei giudici di pace, che non potrà essere superiore a uno per ogni settemila abitanti né inferiore a uno per ogni diecimila abitanti, si terrà conto del presumibile carico degli affari che verranno trattati in ciascun ufficio.

3. Entro i limiti di cui al comma 2 e con la procedura prevista dal comma 1 si possono apportare variazioni al numero dei giudici di pace in ciascun mandamento.

## ART. 47.

*(Elenco dei giudici di pace).*

1. Il Consiglio giudiziario su istanza degli interessati forma un elenco di ido-



nei a ricoprire l'incarico di giudice di pace.

2. Quando si verifica una vacanza in un ufficio del giudice di pace il Consiglio giudiziario provvede alla nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 verificando la sussistenza attuale dei requisiti e l'idoneità all'incarico. L'anzianità di iscrizione all'elenco non costituisce titolo preferenziale.

ART. 48.

*(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).*

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano per le funzioni giudiziarie svolte e, in difetto, il più anziano di età svolge compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari, lo svolgimento e l'orario delle udienze, secondo i criteri fissati dal Consiglio giudiziario e le direttive del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'incarico dura un anno e non comporta esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. Alla scadenza dell'anno la funzione di coordinatore viene assolta dal magistrato che segue nella graduatoria di anzianità.

ART. 49.

*(Anno giudiziario del giudice di pace).*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Alle cause di competenza del giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

2. I lavori dell'ufficio del giudice di pace sono organizzati in maniera tale che ciascun magistrato possa godere di un periodo di riposo non inferiore ai sessanta giorni in un anno da fruirsi in periodi non inferiori ai trenta giorni continuativi ».

ART. 50.

*(Nomina condizionata per gli avvocati in attività).*

1. Gli avvocati e procuratori in attività possono chiedere la nomina all'incarico di giudice di pace al Consiglio giudiziario che procede, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina condizionata alla cessazione dell'attività.

2. In tal caso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e i procuratori corrisponde, quando avviene la nomina, la pensione di anzianità a coloro che abbiano compiuto almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e quella di vecchiaia a chi abbia compiuto settanta anni dopo almeno venticinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

ART. 51.

*(Modifica all'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).*

1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Cancellerie e segreterie giudiziarie - Ufficiali e commessi giudiziari).* — 1. Ogni corte, tribunale, pretura e ufficio del giudice di pace ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

2. Alle corti, ai tribunali, alle preture e agli uffici dei giudici di pace sono addetti ufficiali e commessi giudiziari.

3. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e i commessi giudiziari sono regolati da leggi particolari ».

ART. 52.

*(Cancelleria e personale ausiliario).*

1. Presso ogni ufficio del giudice di pace è costituita una cancelleria alla quale è addetto personale ausiliario, avente i necessari requisiti di idoneità, dipendente dal comune ove ha sede l'ufficio.

2. La pianta del personale di cui al comma 1 è formata dal sindaco su proposta del Consiglio giudiziario integrato, formulata in base a criteri generali omogenei dettati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. In caso di necessità i comuni interessati possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, assumere personale idoneo da destinare agli uffici del giudice di pace. Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione determina un contributo da corrispondere al comune per coprire gli oneri relativi al suddetto personale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta dei Consigli giudiziari integrati, può distaccare presso i maggiori uffici dei giudici di pace personale di cancelleria o segreteria con funzioni dirigenti.

## ART. 53.

*(Notificazione degli atti).*

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono:

a) gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

b) i messi comunali addetti agli uffici del giudice di pace in tutto il territorio del mandamento.

## ART. 54.

*(Sorveglianza sugli uffici).*

1. Il Consiglio giudiziario integrato ai sensi dell'articolo 16 esercita la sorveglianza sugli uffici dei giudici di pace del distretto. A tal fine può svolgere ispezioni, anche delegandole a uno o più dei propri componenti.

## ART. 55.

*(Locali degli uffici del giudice di pace).*

1. Le sedi degli uffici del giudice di pace sono ubicate nei locali delle preture.

2. Fino al completamento dei programmi di edilizia giudiziaria per gli uffici del giudice di pace possono essere utilizzate le sedi degli uffici del giudice conciliatore.

## CAPO VI

NORME DI COORDINAMENTO  
TRANSITORIE E FINALI

## ART. 56.

*(Coordinamento).*

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « giudice conciliatore », « vice conciliatore » o « ufficio di conciliazione » debbono intendersi rispettivamente sostituite con le espressioni « giudice di pace » e « ufficio del giudice di pace ».

## ART. 57.

*(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).*

1. Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Dei giudici).* — 1. — La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale;
- d) dalla corte d'appello;
- e) dalla Corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;

- g) dal tribunale di sorveglianza;  
h) dall'ufficio di sorveglianza ».

## ART. 58.

*(Abrogazione di norme).*

1. Il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è soppresso.

## ART. 59.

*(Coordinamento delle norme sul Consiglio superiore della magistratura).*

1. All'articolo 10, numero 2), della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sopresse le parole: « per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti della corte d'appello ».

## ART. 60.

*(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni concernenti il trasferimento del personale e delle strutture agli uffici del giudice di pace.

## ART. 61.

*(Cause civili pendenti).*

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti, le cause civili pen-

denti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

## ART. 62.

*(Norma finanziaria).*

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 15 miliardi per l'anno 1988 e in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 63.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore dopo otto mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro sessanta giorni da tale data i Consigli regionali provvedono all'elezione dei rappresentanti che integrano i Consigli giudiziari.

3. Entro tre mesi il Consiglio superiore della magistratura impartisce ai Consigli giudiziari le direttive per la prima applicazione della presente legge.

4. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni per assicurare il funzionamento dei servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del giudice di pace.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consigli giudiziari provvedono alla nomina dei giudici di pace.

## N. 3575

—

## CAPO I.

## DEL GIUDICE DI PACE

## ART. 1.

*(Dei giudici).*

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata dal giudice di pace, dal pretore, dal tribunale, dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione ».

## ART. 2.

*(Sede degli uffici del giudice di pace).*

1. Gli uffici del giudice di pace sono, con competenza relativa al rispettivo territorio e sede nello stesso, istituiti in ogni comune.

2. Due o più comuni contingui, con popolazione complessiva non superiore ai 40.000 abitanti, possono chiedere l'istituzione di un unico ufficio di giudice di pace. A tale istituzione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentita la regione interessata. Nel decreto è designato il comune ove ha sede l'ufficio unico.

3. Il dirigente dell'ufficio dura in carica 5 anni e non può essere riconfermato.

4. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di un ufficio, il consiglio giudiziario può incaricare temporaneamente dell'ufficio un giudice di pace di un ufficio vicino, o un giudice

di pace supplente. Qualora l'impedimento si protragga per oltre sei mesi, si procede a nuova nomina.

5. Il giudice di pace usufruisce di un'indennità di lire 2.000.000 mensili.

## ART. 3.

*(Requisiti per la nomina).*

1. Per la nomina di un giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale;

d) avere idoneità psichica e fisica;

e) avere età non inferiore ai 25 anni e non superiore a 65;

f) essere avvocato o procuratore legale.

## ART. 4.

*(Nomina del giudice di pace).*

1. La nomina del giudice di pace è effettuata dal Consiglio superiore della Magistratura, su una terna di nomi designata dal Consiglio dell'Ordine competente per territorio.

## ART. 5.

*(Incompatibilità di funzioni).*

1. L'ufficio di giudice di pace è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale, segretario comunale in un comune compreso nel territorio dell'ufficio, o membro dei consigli di circoscrizione del comune stesso;

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) magistrato o impiegato di amministrazioni giudiziarie in attività di servizio;

c) appartenente alle forze armate dello Stato in attività di servizio;

d) funzionario o impiegato della pubblica amministrazione;

e) ufficiale o agente di pubblica sicurezza;

f) ecclesiastico o ministro di qualsiasi culto religioso.

2. Tra il giudice di pace e quello supplente non debbono esistere vincoli di coniugio, di parentela o affinità sino al quarto grado.

## ART. 6.

*(Divieto di assistenza professionale).*

1. L'avvocato o il procuratore legale, investito di funzioni di giudice di pace, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, né può rappresentarle davanti agli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene. Davanti a questo ufficio non possono patrocinare il coniuge né i parenti o gli affini sino al secondo grado. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di coniugio, di parentela o di affinità sino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio.

## ART. 7.

*(Decadenza e revoca dall'ufficio).*

1. Il giudice di pace cessa dall'ufficio per dimissioni volontarie, per la scadenza del termine di durata dell'ufficio e per il raggiungimento del 65° anno d'età.

2. Il giudice di pace è revocato dall'ufficio:

a) per infermità fisica o psichica che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni;

b) per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi;

c) in caso di interdizione;

d) per causa riguardante l'incompatibilità;

e) per la perdita di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di cui all'articolo 3.

## ART. 8.

*(Personale dell'ufficio).*

1. Ogni ufficio del giudice di pace ha una cancelleria. Le funzioni di cancelliere, di ufficiale giudiziario sono esercitate da dipendenti degli enti locali territoriali ovvero di altri enti pubblici o amministrativi, comandati dall'amministrazione regionale di concerto con l'ente al quale appartiene il dipendente interessato, anche per giorni ed ore limitati e fuori dell'orario normale, secondo le esigenze poste dall'entità degli affari trattati.

## ART. 9.

*(Giorni delle udienze).*

1. Il giudice di pace può tenere udienza ogni giorno, tranne i festivi, nelle ore pomeridiane e serali.

## ART. 10.

*(Funzioni del giudice di pace).*

1. Il giudice di pace ha funzione conciliativa e contenziosa giudiziaria in materia civile e penale.

2. Nell'esercizio della funzione conciliativa il giudice promuove la bonaria composizione dei dissidi tra privati concernenti diritti disponibili: quando il valore della lite ecceda la sua competenza esercita la funzione conciliativa solo su richiesta delle parti, purché non si tratti

delle controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile.

3. Il processo verbale di conciliazione, in sede non contenziosa, ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nelle competenze del giudice di pace o se le parti sono assistite da un difensore.

4. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

#### ART. 11.

*(Competenze in materia civile).*

1. Il giudice di pace è competente:

a) per tutte le cause di valore non superiore a lire 3.000.000, eccetto quelle attribuite dalla legge ad altro giudice;

b) per le cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio;

c) per tutte le cause di opposizione alla ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale;

d) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli. Qualora dal fatto siano derivate lesioni a persone, il giudice di pace è competente nei limiti di cui alla lettera a);

e) per i provvedimenti previsti dall'articolo 145 del codice civile.

2. Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa civile il giudice di pace decide secondo diritto; decide secondo equità, in conformità all'articolo 114 del codice di procedura civile, nonché ai sensi del secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, le cause il cui valore non ecceda lire 500.000 e che riguardino diritti disponibili delle parti.

#### ART. 12.

*(Competenze in materia penale).*

1. Appartiene al giudice di pace la cognizione dei reati puniti soltanto con la

pena pecuniaria e delle contravvenzioni punite con pene alternative, con esclusione dei reati previsti dalle leggi finanziarie e delle contravvenzioni previste dall'articolo 650 del codice penale.

2. Appartiene, altresì, al giudice di pace la cognizione dei delitti previsti negli articoli 594 e 595 primo comma, del codice penale.

3. Nell'ambito della sua competenza esercita, per quanto riguarda le materie dell'esecuzione penale, le funzioni che il codice di procedura penale vigente attribuisce al pretore.

#### CAPO II.

#### NORME PER IL PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

#### ART. 13.

*(Forme della domanda).*

1. La domanda davanti al giudice di pace si propone con ricorso, che deve contenere, oltre alla indicazione del giudice e degli elementi di identificazione delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

2. La domanda può essere proposta anche oralmente davanti al giudice di pace, che deve redigere processo verbale.

#### ART. 14.

*(Difesa personale delle parti).*

1. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio senza l'assistenza del difensore.

2. Le parti possono farsi rappresentare dal coniuge, da un parente o da un affine entro il quarto grado, che sia munito di mandato scritto in calce all'atto di citazione o con atto separato. Il mandato può essere conferito anche con dichiarazione resa davanti al giudice e comprende sempre il potere di transigere e di conciliare la vertenza.

## ART. 15.

*(Costituzione delle parti).*

1. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale di cui all'articolo 13, il giudice fissa l'udienza di trattazione. Il ricorso o il processo verbale devono essere notificati alle parti a cura della cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza stessa e non meno di 40 giorni prima se la notificazione debba effettuarsi all'estero.

2. Il convenuto si può costituire con deposito di memoria difensiva o direttamente davanti al giudice in udienza.

3. All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

## ART. 16.

*(Istruzione e decisione della causa).*

1. Nella prima udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

2. Nella prima udienza, quando la conciliazione non sia riuscita e la causa non sia matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti, che ritenga rilevanti e quelli che ritenga di disporre d'ufficio anche fuori dei limiti del codice civile ad eccezione del giuramento decisorio, e dispone per l'assunzione delle prove nella stessa udienza o in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

3. Se la parte è costituita senza assistenza del difensore, il giudice può invitarla, se del caso, alla precisazione delle domande e all'indicazione dei mezzi di prova.

## ART. 17.

*(Querele di falso).*

1. Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento.

## CAPO III.

NORME PER IL PROCEDIMENTO  
PENALE DAVANTI AL GIUDICE  
DI PACE

## ART. 18.

*(Esercizio dell'azione penale innanzi al giudice di pace).*

1. Per i reati di competenza del giudice di pace, il procuratore della Repubblica o il pretore, previe eventuali sommarie indagini, se ritiene si debba procedere, ne fa richiesta al giudice di pace competente, provvedendo ad enunciare il fatto e il titolo del reato e ad indicarne i relativi articoli di legge.

2. Se ritiene che non si debba promuovere l'azione penale, il procuratore della Repubblica o il pretore richiede al giudice di pace di pronunciare decreto.

3. Il giudice di pace, se non ritiene di accogliere le richieste di archiviazione o di proscioglimento del pubblico ministero o del pretore, provvede nei modi previsti dall'articolo 19.

## ART. 19.

*(Forme del procedimento).*

1. Ricevuta la richiesta di procedere del pubblico ministero o del pretore, il giudice di pace può pronunciare condanna con decreto nei casi consentiti

dalla legge. Allo stesso modo procede quando non ritiene di accogliere le richieste di archiviazione o di proscioglimento.

2. quando non può o non ritiene di emettere decreto penale di condanna, emette decreto di citazione. Si osservano, in quanto applicabili, anche per il dibattimento, le norme del codice di procedura penale per il processo dinanzi al pretore.

#### ART. 20.

*(Opposizione al decreto penale).*

1. Contro il decreto penale pronunciato ai sensi dell'articolo 19 l'interessato può proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

2. Per il giudizio di opposizione si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 508, 509 e 510 del codice di procedura penale.

#### ART. 21.

*(Impugnazioni).*

1. Le sentenze pronunziate dal giudice di pace sono appellabili nei limiti previsti dall'articolo 512 del codice di procedura penale. Le sentenze inappellabili sono soggette a ricorso per cassazione.

2. L'appello contro le sentenze del giudice di pace è proposto innanzi al tribunale.

#### CAPO IV.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 22.

*(Entrata in vigore e adempimenti relativi).*

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* vengono costituiti uffici del giudice di pace.

2. Dalla data di scadenza del suddetto anno si applica ogni altra disposizione contenuta nella presente legge e sono contestualmente abrogate le norme e soppressi gli uffici relativi al giudice conciliatore. Gli affari presso quest'ultimo pendenti sono distribuiti fra gli uffici del giudice di pace secondo le nuove competenze.

3. Sino alla scadenza di cui al comma 2, i giudici conciliatori continuano ad esercitare il loro ufficio in base alle norme vigenti e secondo una competenza per valore, in materia civile, che a far data dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* viene modificata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.

#### ART. 23.

*(Procedimenti penali pendenti).*

1. I procedimenti penali pendenti dinanzi al pretore restano assegnati alle sue competenze, anche se attribuiti dalla presente legge alle competenze del giudice di pace.

#### ART. 24.

*(Oneri finanziari).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo utilizzando la voce « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario, istituzione del giudice di pace ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.